

STATUTO

ASSOCIAZIONE “ ORATORIO DON BOSCO APS”

Art. 1

Natura dell'Associazione

1.1 È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “Oratorio Don Bosco APS” avente la natura di associazione di promozione sociale e di ente del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (nel prosieguo anche solo “Codice del Terzo settore”) e successive modificazioni e integrazioni.

1.2 L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l'acronimo “APS”. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo APS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di “APS” e “associazione di promozione sociale”, sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3 Essa opera nell'ambito locale della parrocchia, o dell'Unità Pastorale di appartenenza, con autonomia statutaria, organizzativa, contabile e patrimoniale, nel rispetto dei fini e degli scopi, dei principi e dei valori cristiani.

1.4 L'Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente Statuto per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

Art. 2

Sede legale

2.1 L'associazione ha sede legale nella via Dei Giurati n. 42, nel Comune di Mascali (Prov. CT) e si avvale di un immobile concesso in comodato d'uso gratuito dalla Parrocchia San Leonardo Abate.

2.2 Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3

Statuto - efficacia e interpretazione

3.1 L'associazione "Oratorio Don Bosco APS" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3.2 Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 4

Finalità

4.1 L'Associazione "Oratorio Don Bosco APS" è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione dell'aggregazione sociale, nonché del rafforzamento dei legami di solidarietà e promozione di una visione etico-valoriale comune all'interno della comunità di riferimento, in particolare nei confronti delle giovani generazioni, attraverso l'oratorio e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

4.2 In particolare, l'Associazione:

- a) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale e permanente fondato sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo e della società;
- b) dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali;

c) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a valorizzare la vita e la storia con riferimento costante al Vangelo;

d) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.

4.3 Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

4.4 L'Associazione si impegna a sostenere a livello locale le istanze dei propri associati per contribuire al sostegno e allo sviluppo del progetto di educazione e formazione integrale fondata sui valori del Vangelo e sulla visione cristiana dell'uomo e della vita.

Art. 5

Oggetto sociale

5.1 Per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 117/2017;

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 117/2017;

3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del D.Lgs. n. 117/2017;

4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 117/2017;

- 5) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 117/2017;
- 6) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 117/2017;
- 7) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del D.Lgs. n. 117/2017;
- 8) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 117/2017;
- 9) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del D.Lgs. n. 117/2017;
- 10) promozione e tutela dei diritti umani e sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del D.Lgs. n. 117/2017.

5.2 In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

- a) organizza e gestisce iniziative e servizi in ambito culturale, ricreativo, sportivo, turistico-sociale, teatrale e musicale;
- b) favorisce l'educazione al servizio degli associati attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni degli associati stessi e alle istanze del territorio;
- c) cura la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione dei propri associati, per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali;
- d) opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi atti a sviluppare la partecipazione dei propri associati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona;

e) valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del teatro, della musica, del cinema e dei media attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione; favorisce anche l'incontro tra le varie esperienze mediante l'organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni;

f) promuove il libero associazionismo sportivo attraverso l'organizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici e dirigenti, di centri di formazione motoria e sportiva; promuove iniziative e attività sportive rivolte agli emarginati e ai portatori di handicap; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi.

5.3 Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

5.4 L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

5.5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina delle associazioni di promozione sociale. A tal fine, è demandata al dal Consiglio direttivo la concreta individuazione delle attività

diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

Art. 6

Divieto di distribuzione degli utili ed amministrazione del patrimonio

6.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7

Entrate dell'Associazione

7.1 Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa per le associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8

Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci

8.1 L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

8.2 L'Associazione redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori a euro duecentoventimila, il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

8.3 Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige altresì il Bilancio sociale, secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

8.4 I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 11, 1° comma.

Art. 9

Organi

9.1 Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, quando la nomina è obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

9.2 I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo – ove nominato – che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile.

Art. 10

Assemblea - composizione

10.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Compongono l'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta da un altro associato. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, oppure di cinque associati qualora l'Associazione raggiunga o superi il numero di cinquecento associati con diritto di voto.

10.2 L'Assemblea si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione scritta del Presidente o di chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

10.3 L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

10.4 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.5 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 11

Compiti

11.1 L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria:

- entro il mese di aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno precedente, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio sociale se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni di leggi vigenti.
- quando il Presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei componenti l'Assemblea.

11.2 Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e le modalità di versamento della quota associativa degli associati;
- b) deliberare, prima di procedere alla elezione, il numero dei candidati da eleggere al Consiglio direttivo;
- c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- d) nominare, anche tra non associati, e revocare, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e previsionale;
- f) approvare il bilancio sociale, quando previsto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sui ricorsi contro l'esclusione degli associati;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) eleggere e revocare il soggetto deputato a presiedere l'Assemblea, ove tale funzione non sia assolta dal Presidente del Consiglio direttivo;
- k) approvare i regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11.3 Spetta all'Assemblea in sede straordinaria:

- a) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- b) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- c) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.

11.4 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi

anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

11.5 Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

11.6 Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, occorrerà in prima convocazione la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di ventiquattro ore dalla prima, occorrerà la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di tre quarti degli associati. Per le altre deliberazioni di carattere straordinario, occorrerà la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.7 Le riunioni dell'assemblea possono tenersi anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Al verificarsi dei suddetti requisiti, le riunioni per videoconferenza si considerano tenute nel luogo dove si trovano il Presidente e il segretario.

Art. 12

Consiglio direttivo -Composizione, nomina, durata e incompatibilità

12.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da cinque a quindici membri, sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea fra gli associati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

12.2 L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso degli specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al successivo articolo 13.

12.3 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale e privo di limitazioni.

12.4 I Consiglieri durano in carica per quattro esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica.

12.5 Nei casi di decesso, dimissioni, perdita della qualità di associato, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

12.6 Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

12.7 La carica di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di membro dell'Organo di Controllo.

Art. 13

Decadenza e obblighi dei componenti del Consiglio direttivo

13.1 Non può essere nominato membro del Consiglio direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

13.2 Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio direttivo.

13.3 La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata.

13.4 Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all'interessato entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, il consigliere può presentare appello allo stesso Consiglio direttivo a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente che disporrà la convocazione del Consiglio entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia del Consiglio direttivo è definitiva.

13.5 Nel caso in cui la pronuncia di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art. 14

Compiti del Consiglio direttivo

14.1 Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

14.2 Al Consiglio direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre consiglieri.

14.3 Spetta al Consiglio direttivo determinare l'importo delle quote associative annuali.

14.4 Il Consiglio direttivo predispone il bilancio d'esercizio consuntivo e previsionale, nonché, ove previsto, il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017, che devono essere approvati dall'Assemblea, nonché il Programma delle attività dell'Associazione che, previa approvazione dell'Assemblea, provvederà ad attuare.

14.5 Spetta al Consiglio direttivo predisporre i Regolamenti previsti dal presente Statuto ovvero tutti gli altri Regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamento dell'Associazione, e che saranno approvati dall'Assemblea.

14.6 In particolare, spetta al Consiglio direttivo:

1. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
2. curare e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;

3. proporre ad approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto e ai regolamenti;
4. documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
5. stabilire i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese sostenute e documentate dai volontari e deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017.
6. svolgere ogni altro compito attribuito dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 15

Convocazione e validità delle sedute

15.1 Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

15.2 La convocazione deve essere inoltrata al domicilio degli interessati, a mezzo di idonea comunicazione, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, e-mail, o applicazioni di messaggistica almeno quarantotto ore prima della seduta.

15.3 Allo scopo di rendere possibile l'avviso via telematica i componenti del Consiglio direttivo dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l'Associazione nel luogo e presso l'indirizzo E-mail e numero di cellulare indicato nel libro verbali del Consiglio direttivo alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.

15.4 Le sedute del Consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza di consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

15.5 Il presidente dirige i lavori del Consiglio, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.

15.6 Le sedute del Consiglio direttivo possono tenersi anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.7 Al verificarsi dei suddetti requisiti, le riunioni per videoconferenza si considerano tenute nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.

15.8 Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, la deliberazione è rinviata a una successiva riunione, da convocare non oltre successivi dieci giorni, per ulteriore approfondimento.

Art. 16

Presidente, elezione

16.1 Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per quattro esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica.

16.2 Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo 12, 5° comma, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Art. 17

Presidente, compiti

17.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

17.2 Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

17.3 Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, ne sottoscrive i relativi verbali, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e adotta, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione.

17.4 Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art. 18

Consigliere spirituale

18.1 Il Consigliere Spirituale è, di regola, il Parroco o altra persona da lui designata; è convocato alle riunioni del Consiglio direttivo, alle quali, qualora non sia eletto consigliere dall'Assemblea, partecipa con funzioni consultive e senza diritto di voto.

18.2 Qualora nell'Unità Pastorale, di cui all'articolo 1, comma 3 del presente statuto, operino più parroci, saranno gli stessi a designare il Consigliere spirituale.

18.3 Il Consigliere Spirituale partecipa all'elaborazione dei progetti formativi dell'Associazione e alla realizzazione delle relative iniziative.

18.4 Il Consigliere Spirituale contribuisce all'azione dell'Associazione, mantenendo costante il riferimento al Vangelo e vivo il rapporto con la comunità ecclesiale, attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

Art. 19

Il Segretario

19.1 Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e della Presidenza, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli stessi.

19.2 Salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo, il Segretario tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato del Consiglio direttivo ovvero del Presidente.

Art. 20

L'Organo di controllo - composizione, nomina e compiti

20.1 L'Assemblea nomina, quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro.

20.2 L'Organo di controllo rimane in carica per quattro esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

20.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

20.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

20.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

20.6 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

20.7 Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, qualora tutti i componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, l'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea ad un soggetto esterno, iscritto nell'apposito registro, o ad una società di revisione legale.

Art. 21

Associati

21.1 Per l'acquisizione della qualità di associato si applicano le disposizioni sull'adesione e sul diniego e revoca dell'adesione previste dai successivi articoli 22 e 23.

21.2 Gli associati possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate, e possono frequentare le sedi dell'Associazione.

21.3 Gli associati versano la quota associativa annuale, determinata dal Consiglio direttivo, tenuto conto delle direttive dell'Associazione.

21.4 Gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno il diritto di voto all'Assemblea.

21.5 A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

21.6 In particolare:

- tutti gli associati partecipano all'Assemblea con diritto di voto, esercitato dai soci minori di età dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, se diversi dai genitori;
- l'elettorato passivo compete solo ai soci che hanno compiuto la maggiore età;
- tutti gli associati hanno diritto ad essere informati sull'attività dell'Associazione.

21.7 Gli associati hanno altresì il diritto di esaminare i libri sociali con le modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

21.8 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

21.9 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di associato o della quota associativa.

21.10 Gli associati, durante lo svolgimento delle attività, godono della garanzia assicurativa contro i rischi e con i massimali di copertura deliberati annualmente dal Consiglio direttivo.

21.11 La perdita della qualifica di associato si verifica in caso:

- di mancato versamento della quota associativa;
- di recesso per l'efficacia del quale sarà sufficiente la semplice comunicazione al Consiglio,
- di esclusione per comportamento che abbia o possa arrecare danno all'Associazione,

21.12 In caso di esclusione la perdita della qualifica di associato è deliberata dall'Assemblea.

Art. 22

Adesione degli associati

22.1 Possono divenire associati tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'associazione e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle, e che presentino domanda di adesione al Consiglio direttivo dichiarando di conoscere, condividere e rispettare i principi ispiratori dello Statuto e versando la quota associativa annuale.

22.2 Spetta al Consiglio direttivo deliberare in ordine all'accettazione della domanda di adesione alla prima riunione utile.

22.3 La domanda potrà essere respinta dal Consiglio direttivo solo in presenza di comprovato motivo e con provvedimento motivato, che dovrà essere comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla deliberazione. In caso di rigetto, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea, che delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 23

Diniego e revoca dell'adesione

23.1 Il Consiglio direttivo non accoglie la domanda di adesione presentata dalla persona che intende divenire associato quando:

- a) lo stesso si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto dell'Associazione;
- b) lo stesso svolga attività che siano in contrasto con le finalità dell'Associazione;

23.2 Consiglio direttivo delibera in merito alla revoca dell'adesione quando l'associato svolge attività in contrasto con le finalità dell'Associazione. Contro la revoca dell'adesione è ammesso il ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

23.3 La revoca dell'adesione, come anche il mancato versamento della quota annuale di adesione nei termini indicati all'articolo 21 del presente statuto, comporta la perdita del diritto di partecipare alle attività dell'Associazione.

Art. 24

Libri sociali

24.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, tenuti presso la sede dell'Associazione:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo;
- d) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo, ove istituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il registro dei volontari.

24.2 Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali con le seguenti modalità:

- richiesta formale scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione;
- presenza fisica del Segretario dell'Associazione;
- presenza fisica del personale addetto alla conservazione dei libri sociali;
- sottoscrizione di impegno al rispetto della discrezionalità sulle informazioni ottenute.

Art. 25

Scioglimento dell'Associazione

25.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio direttivo, sono deliberati dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.

25.2 In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 26

Disposizioni finali

26.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni, alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibile, al Codice civile.